

## Comunicato stampa

---

Datum: 17 giugno 2014

Sperrfrist: ---

---

### Ulteriore passo verso l'attuazione di Basilea III in Svizzera

## La FINMA apre un'indagine conoscitiva sulle circolari «*Leverage ratio*» e «Pubblicazione».

Lo standard bancario internazionale Basilea III prevede una quota di fondi propri non ponderata denominata «*leverage ratio*». L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA apre oggi l'indagine conoscitiva per la nuova circolare «*Leverage ratio* – banche», finalizzata a definire le necessarie norme di calcolo nella regolamentazione svizzera. Basilea III richiede inoltre che dal 2015 vengano pubblicati sia il «*leverage ratio*», sia l'indice di liquidità «*liquidity coverage ratio*», per le cui disposizioni di implementazione è già stata svolta in Svizzera un'apposita indagine conoscitiva. Alla luce di questi elementi, la FINMA procede alla revisione della Circolare «Pubblicazione – banche». L'indagine conoscitiva per entrambe le circolari si concluderà il 31 agosto 2014.

Basilea III inasprisce i requisiti posti ai fondi propri ponderati per il rischio delle banche e con il *leverage ratio* vi integra un semplice parametro non basato sul rischio. Come terzo elemento vengono aggiunti nuovi standard che definiscono i requisiti minimi relativi alla liquidità. Questi provvedimenti si prefiggono di rafforzare la resistenza alle crisi dei singoli istituti e quella del settore bancario nel suo insieme. Le circolari della FINMA di cui è iniziata oggi l'indagine conoscitiva costituiscono la base affinché in Svizzera possa essere attuata anche questa tappa di Basilea III in maniera tempestiva e conforme agli standard internazionali. Per l'introduzione del «*leverage ratio*», questi provvedimenti rappresentano la prima fase di attuazione (per le grandi banche sono già previste disposizioni specifiche per la Svizzera). Per il «*liquidity coverage ratio*», la regolamentazione in materia di pubblicazione costituisce invece l'ultimo passo di implementazione in Svizzera. Le disposizioni attuative per il LCR sono già state oggetto di un'indagine conoscitiva e saranno pubblicate a breve.

### Calcolo del *leverage ratio*

L'obiettivo del *leverage ratio* non basato sul rischio è quello di evitare un indebitamento eccessivo del settore bancario. Il *leverage ratio* secondo Basilea III è definito come il rapporto tra i fondi propri di

base computabili (Tier 1) e l'impegno complessivo di un istituto. Il *leverage ratio* comprende la totalità delle posizioni iscritte a bilancio e fuori bilancio. La nuova Circolare FINMA 2015/xx «*Leverage ratio*» definisce le modalità di calcolo di questo impegno complessivo. La definizione dei fondi propri di base computabili è conforme alle disposizioni in vigore dal 2013 nell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) e nella Circolare FINMA 2013/1 «Fondi propri computabili – Banche».

L'entità richiesta per il *leverage ratio* in vigore dal 2018 sarà definita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria solo al termine di un apposito periodo di osservazione. Durante tale periodo saranno chiarite anche le questioni attualmente in sospeso in materia di impegno complessivo. Le dimensioni indicative ad oggi non vincolanti per il *leverage ratio* sono fissate al 3%. Al termine del periodo di osservazione tale valore potrebbe tuttavia essere ulteriormente modificato. Di conseguenza, nelle circolari FINMA di cui oggi è iniziata l'indagine conoscitiva non sono riportati requisiti minimi nei confronti del *leverage ratio* per banche e commercianti di valori mobiliari.

#### **Pubblicazione del *leverage ratio* e del *liquidity coverage ratio***

Per il 2015 è previsto che le banche e i commercianti di valori mobiliari pubblichino sia il *leverage ratio* che la quota del cuscinetto di liquidità (*liquidity coverage ratio*). Il LCR è un parametro che definisce un cuscinetto di liquidità costituito da attivi liquidi di elevato valore qualitativo (*high quality liquid assets*, ad es. obbligazioni della Confederazione svizzera, obbligazioni cantonali o anche obbligazioni fondiarie svizzere). Questo cuscinetto deve essere messo a disposizione di una banca per coprire almeno 30 giorni di deflussi di liquidità elevati (il cosiddetto deflusso netto di fondi che viene calcolato dopo uno scenario di stress specifico). Il LCR sarà introdotto nel 2015 come standard normativo minimo per la liquidità ed è già definito nell'ambito dell'Ordinanza sulla liquidità. Nel progetto di indagine conoscitiva divulgato in data odierna per la Circolare FINMA 2008/22 «Pubblicazione FP – banche» deve essere ora regolamentato in che modo il *leverage ratio* e il LCR saranno pubblicati a partire dal 2015. I commercianti di valori mobiliari non sono tenuti ad adempiere alcun requisito in relazione al LCR.

#### **Contatto**

Tobias Lux, portavoce, tel. +41 (0)31 327 91 71, [tobias.lux@finma.ch](mailto:tobias.lux@finma.ch)